

## CIRCOLARE DI STUDIO 8/2022

Taranto, 5 maggio 2022

SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

### FATTURA ELETTRONICA FORFETTARI E SANZIONI POS

#### Fattura elettronica per i forfettari, obbligo al via dal 1° luglio 2022

Il nuovo decreto approvato definitivamente nel corso della seduta del 21 aprile e pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2022 contiene ulteriori misure per l'attuazione dei 45 obiettivi del PNRR previsti per il primo semestre dell'anno e introduce una serie di novità di rilievo in materia di fisco.

Per quel che riguarda la fattura elettronica obbligatoria, il decreto interviene sugli esoneri previsti dall'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo n. 127 del 5 agosto 2015, **sopprimendo** la parte in cui si prevede l'esenzione per:

- soggetti passivi che rientrano nel regime di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
- soggetti passivi che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d'imposta

**Studio Natale Valdevies Toscano & Partners**

Piazza Alda Merini, 18 - 74121 Taranto – Tel. 099/7722212 - Fax 099/7728119

C.F. e P. IVA 02408940738

info@associatinv.it [www.associatinv.it](http://www.associatinv.it)

precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000, ossia le associazioni sportive dilettantistiche.

Così come confermato a margine del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2022, l'esonero continuerà in ogni caso ad applicarsi fino al 2024 per i titolari di partita IVA che applicano la flat tax **fino a 25.000 euro di ricavi e compensi**.

Una parte dei forfettari, quindi, continuerà a poter emettere fatture in modalità analogica.

Il testo definitivo del decreto per l'attuazione del PNRR conferma il periodo di parziale "moratoria" dall'applicazione delle sanzioni.

Nello specifico, per il terzo trimestre del periodo d'imposta 2022, ossia dal 1° luglio e fino al mese di settembre, l'emissione della fattura elettronica per i nuovi soggetti obbligati sarà consentita entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Il termine di emissione fissato in via ordinaria a 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione si allunga quindi temporaneamente e fino al mese successivo non si applicheranno le sanzioni previste dall'articolo 6, comma 2 del decreto n. 471/1997.

Si ricorda che in caso di tardiva emissione della fattura elettronica la sanzione prevista va dal 5 al 10 per cento dei corrispettivi non documentati o registrati. L'importo va da 250 a 2.000 euro quando la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito.

Riepilogando:

- dal 1° luglio 2022 sono obbligati all'emissione della fattura elettronica
  - contribuenti in regime forfettario;

**Studio Natale Valdevies Toscano & Partners**

Piazza Alda Merini, 18 - 74121 Taranto – Tel. 099/7722212 - Fax 099/7728119

C.F. e P. IVA 02408940738

info@associatinv.it

www.associatinv.it

- contribuenti in regime di vantaggio (ex contribuenti minimi);
- associazioni sportive dilettantistiche.

Nell'ambito dei contribuenti in regime forfettario o in regime di vantaggio, **restano esclusi dall'obbligo di emissione della fattura elettronica**

- chi ha chiesto l'attribuzione del numero di partita iva nell'anno 2022;
- chi, nel corso dell'anno 2021, ha conseguito ricavi o compensi inferiori a euro 25.000.

In ogni caso, permane il **divieto per le attività sanitarie** all'emissione della fattura elettronica nei confronti di clienti persone fisiche. Resta l'obbligo, come per gli altri contribuenti, in caso di Amministrazioni Pubbliche e in caso di clienti, diversi dalle Amministrazioni Pubbliche e da persone fisiche, se i compensi dell'anno 2021 sono stati maggiori a euro 25.000.

Nei prossimi giorni saranno fornite le modalità operative per assolvere al nuovo obbligo. Intanto è **assolutamente necessario** che tutti i clienti, qualora ne fossero sprovvisti, si attivino per chiedere le credenziali di accesso al sito dell'Agenzia delle Entrate – fatture e corrispettivi (credenziali FiscOnline o Spid).

### Sanzioni POS, dal 30 giugno 2022 doppia multa per chi rifiuta carte e bancomat

È stata introdotta per contrastare l'evasione fiscale, in parallelo alla riduzione del limite per l'uso del denaro contante, la sanzione prevista in caso di mancata accettazione di pagamenti con **carte e bancomat**.

**Studio Natale Valdevies Toscano & Partners**

Piazza Alda Merini, 18 - 74121 Taranto – Tel. 099/7722212 - Fax 099/7728119

C.F. e P. IVA 02408940738

info@associatinv.it

www.associatinv.it

La novità approvata nel corso dell'iter di conversione in legge del decreto n. 152/2021 per l'attuazione del PNRR che prevede l'applicazione delle **sanzioni per chi rifiuta pagamenti con POS** entrerà in vigore con sei mesi di anticipo.

Il **nuovo decreto sul PNRR** approvato dal Consiglio dei Ministri del 13 aprile 2022 prevede quindi l'**avvio anticipato a partire dal 30 giugno del pacchetto di sanzioni** legate al mancato utilizzo del POS.

L'articolo 19-ter del decreto n. 152/2021, "*Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito*", prevede una sanzione pari a **30 euro, aumentata del 4 per cento** del valore della transazione, in caso di violazione dell'obbligo di accettare pagamenti con carte di credito o debito da parte di commercianti e professionisti.

Lo Studio è a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione.

\* \* \*

Ricordiamo che la presente circolare informativa, così come le precedenti, è consultabile e scaricabile nella sezione "Archivio Circolari" del nostro sito [www.associatinv.it](http://www.associatinv.it)

Studio Natale Valdevies Toscano & Partners

**Studio Natale Valdevies Toscano & Partners**

Piazza Alda Merini, 18 - 74121 Taranto – Tel. 099/7722212 - Fax 099/7728119

C.F. e P. IVA 02408940738

info@associatinv.it [www.associatinv.it](http://www.associatinv.it)